



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.62 del Reg. Data 20-06-2019	Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI
----------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno alle ore 18:15, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	A
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26 maggio 2019, sono stati rinnovati gli organi comunali;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa

... omissis...

“8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza Stato - città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni dei comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a un'indennità mensile, spettante per ciascun mandato.;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23, della legge 3 agosto 1999, n. 265”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2000, n. 110, che, in assenza delle emanazioni dei decreti di cui all'art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 3 e 4 dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella:

DELIBERA DI GIUNTA n.62 del 20-06-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

COMUNI CON ABITANTI		INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A	AL SINDACO (art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (art.4, c.2)	AGLI ASSESSORI (art. 4, c.7)
1	2	3	4	5
fino a	1.000	1.291,14	193,67	129,11
1.001	3.000	1.446,08	289,22	216,91
3.001	5.000	2.169,12	433,82	325,37
5.001	10.000	2.788,87	1.394,43	1.254,99
10.001	15.000	3.098,74	1.704,31	1.394,43
15.001	30.000	3.098,74	1.704,31	1.394,43
30.001	50.000	3.460,26	1.903,14	1.557,12
50.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti	100.000	4.131,66	3.098,74	2.478,99
100.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti	250.000	5.009,63	3.757,22	3.005,78
250.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti	500.000	5.784,32	4.338,24	3.759,81
oltre 500.000 e comuni capoluogo di regione e comuni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267/2000 con popolazione superiore 250.000 abitanti		7.798,50	5.848,87	5.069,02

VISTO l'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO il D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo, sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabili gli articoli 2 e 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
- che l'art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ai commi 135 e seguenti ha rideterminato le composizioni numeriche degli organi degli enti fino a 10.000 abitanti;

- che il comma 136 del citato articolo 1 prevede per detti Comuni l'obbligo di rideterminare, con proprio atto gli oneri connessi con lo status degli amministratori locali nel rispetto dell'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente;

DELIBERA DI GIUNTA n.62 del 20-06-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

- che il Ministero dell'Interno, con propria circolare n. 6508 del 24 aprile 2014, ha chiarito che occorre parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza della spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16 comma 17 del D.L. n. 138/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, ed ha inoltre disposto che detto obbligo debba essere assolto dal Consiglio nel corso della prima delibera consiliare;
- che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 12 in data 05/06/2014, in adempimento alla sopra citata normativa, ha dato atto del rispetto del principio dell'invarianza della spesa per gli oneri connessi allo status di amministratori comuni in rapporto alla legislazione vigente, risultante dal confronto degli oneri relativi agli amministratori previsti dal D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 (consiglieri n. 10 e assessori n. 4) e gli oneri relativi agli amministratori previsti dall'art. 1 comma 135 della legge n. 56/2014 (consiglieri n. 12 e assessori n. 4);

VISTO che questo Comune:

- secondo i dati del censimento della popolazione 2010 conta n.2357 abitanti residenti,
- alla data del 31 dicembre 2017, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n. 2361 abitanti residenti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTO il Decreto n°22 – prot. n°0004783 – del 05/06/2019, con il quale il Sindaco ha nominato Assessori Comunali i seguenti Signori:

- 1) Mancini Cilla Monica, nata a Ascoli Piceno il 25/08/1970
- 2) Spurio Fausto, nato a Ascoli Piceno il 03/07/1976

e nominato Vice Sindaco Mancini Cilla Monica;

RITENUTO di dover determinare la misura dell'indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

RITENUTO di mantenere i medesimi importi delle indennità determinati alla data 1/1/2019, ivi compresa la riduzione del 10%;

DATO ATTO che l'indennità del sindaco Falcioni, in quanto lavoratore dipendente part-time collocato in aspettativa, spetta nella misura piena;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di fissare con decorrenza dal 27 maggio 2019, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE	SINDACO	VICE SINDACO 20% di col. 1	ASSESSORI 15% di col. 1	NOTE
	1	2	3	

DELIBERA DI GIUNTA n.62 del 20-06-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

Indennità lorda mensile spettante ex D.M. 119/2000	1.446,08	289,22	216,91	
Riduzione 10% (legge n. 266/2005, co. 54)	-144,60	-28,92	-21,69	
Indennità lorda mensile eventualmente dimezzata	723,04*	144,61*	108,46	*Dimezzata ex art. 82, c.1, TUEL 267/2000
Riduzione 10% (legge n. 266/2005, co. 54)	- 72,30	- 14,46	- 10,85	
Indennità lorda mensile piena	1301,47*	260,30*	195,22	
Indennità lorda mensile al 26/5/14 dimezzata	650,74*	130,15*	97,61	*Dimezzata ex art. 82, c.1, TUEL 267/2000

2. Di fissare, come da prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile degli amministratori:
SINDACO Sig. Falcioni Armando - indennità mensile € 1.301,47
- indennità annua di fine mandato € 1.301,47
VICE SINDACO sig Mancini Cilla Monica - indennità mensile € 130,15 decorrenza 05/06/2019
ASSESSORE sig. Spurio Fausto - indennità mensile € 97,61 decorrenza 05/06/2019;
3. di dare atto le indennità non sono incrementate rispetto alle indennità determinate in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019.
4. di dare atto che l'indennità è dimezzata per la vice Sindaco Mancini Cilla Monica e l'assessore Spurio Fausto, in quanto lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa.
5. di dare atto che la spesa complessiva, in ragione annua, trova disponibilità sul corrispondente intervento del di previsione 2019/2021;
6. di autorizzare la liquidazione mensile in corrispondenza alla liquidazione delle competenze retributive ai dipendenti comunali, dando atto, che ai sensi dell'art. 47, lettera g) del T.U.I.R. le indennità succitate sono considerate "redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente".
7. Di stabilire che il Responsabile del Servizio Finanziario emetterà mensilmente senza ulteriore atto amministrativo, mandato di pagamento a favore del Sindaco, del Vicesindaco e dell'Assessore del Comune per la corresponsione dell'indennità di funzione, verificando preventivamente la sussistenza delle condizioni per la corresponsione dell'indennità in misura intera o con la riduzione del 50% ai sensi dell'art.82 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;
8. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 27-06-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 557 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 5714 del 27-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-07-2019 in quanto:
 sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 27-06-2019 al 12-07-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 13-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 27-06-2019</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---